



COMUNE DI FIESCO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 14	del 26.04.2013
Codice Ente: 10746	FIESCO
Adunanza del 26.04.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) Piacentini Giuseppe	Sindaco	X	
2) Zanenga Barbara	Consigliere Comunale		X
3) Bernocchi Matteo	Consigliere Comunale	X	
4) Marcarini Enzo	Consigliere Comunale	X	
5) Bignami Selene	Consigliere Comunale	X	
6) Barbieri Gianni	Consigliere Comunale		X
7) Marcarini Alessandro	Consigliere Comunale	X	
8) Fava Giuseppe Marino	Consigliere Comunale	X	
9) Frosi Paolo	Consigliere Comunale	X	
10) Mussi Valentina	Consigliere Comunale		X
11) Pigola Davide	Consigliere Comunale	X	
12) Cordini Luigi	Consigliere Comunale	X	
13) Cembali Roberto	Consigliere Comunale	X	
	TOTALI	10	3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Oleotti Dr. Gian Antonio.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Piacentini Giuseppe, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 14 del 26.04.2013

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto la seguente innovativa disciplina in materia:

- l'articolo 14, commi 25-31, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, di cui all'art. 21, c. 3, della Legge n. 42/2009 (di cui 2 entro il 31/12/2011 e le altre 4 entro il 2012).

- l'articolo 16, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, in base al quale i Comuni fino a 1.000 abitanti sono obbligati a gestire tramite Unione tutte le funzioni a decorrere dal giorno di proclamazione degli eletti nel Comune di un determinato ambito territoriale. Tuttavia, tale obbligo viene meno nei riguardi dei Comuni che, alla data del 30/09/2012, risultino esercitare tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici mediante convenzione.

- con il Decreto Milleproroghe, D.L. n. 216 del 29/12/2011 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011) - art. 29, comma 11, è stata disposta la proroga dei termini nei riguardi dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti.

- l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali è finalizzato ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad un'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati.

- l'obiettivo che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le seguenti finalità indicate dalla legge: "il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni", oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

- l'ulteriore finalità, che si intende, inoltre, perseguire, è quella della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

RICORDATO che il comma 31 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), in tema di individuazione di un limite demografico minimo inferiore a n. 10.000 abitanti complessivi (limite previsto dalla normativa statale), conferisce alle Regioni il potere di ridurre il predetto limite a n. 5.000 abitanti complessivi, previa emanazione di una specifica legge regionale.

RILEVATO che la normativa sopracitata, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, è stata ulteriormente modificata con D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012, innovando quindi la pur recente disciplina in materia.

DATO ATTO che i Comuni di Castelleone e Trigolo hanno approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente N. 67 in data 18.12.2012 e N. 6 del 26.02.2013 la convenzione per la gestione in forma associata della seguente funzione: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

RILEVATO che i medesimi Comuni nelle loro deliberazioni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

CONSIDERATO che il Comune di Fiesco in data 12/04/2013 prot. 1919 ha chiesto di associare con i Comuni di Castelleone e Trigolo la suddetta funzione;

ACQUISITA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci di Castelleone e Trigolo in data 13/04/2013 di assenso all'adesione da parte del Comune di Fiesco alla gestione in forma associata della funzione sopra citata;

RITENUTO pertanto di estendere la gestione associata della predetta funzione dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione anche al Comune di Fiesco, testo che consta di n. 5 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo N. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 30;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato

1. **DI ADERIRE** alla gestione in forma associata della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".
2. **DI ISTITUIRE** la gestione in forma associata della predetta funzione, fra i Comuni di Castelleone, Trigolo e Fiesco.
3. **DI APPROVARE** il testo della nuova convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. **DI DARE ATTO** che la gestione in forma associata della citata funzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione con efficacia sino al 31/12/2015 e possibilità di rinnovo, previe deliberazioni consiliari degli enti interessati, salva la possibilità di recesso

unilaterale e/o consensuale, da deliberarsi entro il 31 ottobre con decorrenza dall'anno successivo.

5. **DI DARE ATTO** inoltre che l'oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

6. **DI CONFERIRE** mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo N. 267/2000, di procedere alla sottoscrizione della convenzione da stipularsi tra i Comuni di Castelleone, Trigolo e Fiesco;

7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto ai Comuni di Castelleone e di Trigolo, nonché agli enti territoriali superiori (Provincia di Cremona e Regione Lombardia).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità dei voti, stante l'urgenza di procedere, al fine di assicurare l'efficiente svolgimento dell'attività istituzionale

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012)

DELIBERAZIONE C.C. n. 14 del 26.04.2013

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213/2012 e dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d). Legge n. 213/2012 si esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA** attestante la correttezza amministrativa e la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Fiesco, li 26.04.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Oleotti Gian Antonio

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Dr. Oleotti Gian Antonio", written over the printed name.

Il presente verbale viene così sottoscritto:


Il Presidente

Piacentini Giuseppe



Il Segretario Comunale

Oleotti Dr. Gian Antonio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

N. 118 PUBBL. ALBO P.


☐ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Fiesco, li 02/05/2013



Il Segretario Comunale

dr. Oleotti Gian Antonio



PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Fiesco, li 13 MAG 2013



Il Segretario Comunale

dr. Oleotti Gian Antonio





ALL. ALLA DELIB.
CC N. 14 DEL 26.04.2013

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI

I Comuni di CASTELLEONE, FIESCO e TRIGOLO

rappresentati dai rispettivi Sindaci:

Sig. Comandulli Camillo Luigi, nato a Castelleone (CR) il 02/04/1948, domiciliato per la carica presso il Comune di Castelleone, piazza Comune 3

Sig. Piacentini Giuseppe, nato a Romanengo (CR) il 14/06/1958, domiciliato per la carica presso il Comune di Fiesco, via Roma 30

Sig. Sacchetti Christian nato a Soresina (CR) il 08/10/1980, domiciliato per la carica presso il Comune di Trigolo, piazza Europa 30

Viste le deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Castelleone N. ** del *****
- deliberazione del Consiglio Comunale di Trigolo N. ** del *****
- deliberazione del Consiglio Comunale di Fiesco N. ** del *****

PREMESSE

A) Visto l'art. 19, c. 1 (*Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali*) DL 95 / 2012 convertito in Legge 135 / 2012, in base al quale All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ... esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.";

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

"31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

B) Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000(Convenzioni), in base al quale:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

...

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

1) FINALITA'

1.1) I Comuni convengono di esercitare in forma associata la seguente funzione *"attività, in ambito comunale, di pianificazione e di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"* a mezzo della presente convenzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa.

1.2) Il Comune di Castelleone assume il ruolo di Comune capofila.

1.3) Con la presente convenzione i Comuni aderenti mirano al conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.

1.4) Altri Comuni possono aderire alla presente convenzione, a fronte di deliberazioni consiliari da parte di questi ultimi e dei Comuni già aderenti, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.3.

2) DURATA

2.1) La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31.12.2015.

2.2) Ove alla scadenza di cui al comma precedente non sia comprovato il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione come da precedente art.1, c.3, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, i Comuni interessati eserciteranno le funzioni fondamentali di cui all'art.1, c.1 esclusivamente mediante unione di Comuni.

2.3) Salvo quanto al comma precedente, la presente convenzione potrà essere rinnovata con deliberazione dei Consigli Comunali.

2.4) Il recesso di un Comune dalla convenzione dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 Ottobre di ciascun anno ed avrà decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo; la deliberazione di recesso dovrà individuare, ove obbligatorio, la convenzione o l'unione cui si aderisce in relazione a quanto alla lettera A) delle premesse.

3) CONFERENZA DEI SINDACI, STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE FINANZIARIA

3.1) La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art.1, c.3.

3.2) Alla Conferenza dei Sindaci partecipano i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, in rappresentanza dei Comuni convenzionati.

3.3) La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco di Castelleone o, in assenza, da un suo delegato.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente il luogo (tenendo conto di quanto al successivo comma), la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno della riunione.

Alla convocazione è allegato il materia oggetto di discussione e / o di deliberazione come da ordine del giorno.

La Conferenza viene convocata almeno due volte all'anno, ai fini di cui al successivo comma, lettere b) e c), ***in tempi anticipati rispetto all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di ciascun Comune, cosicché questi ultimi possano recepirne le evidenze economico – finanziarie per quanto di competenza.***

L'avviso di convocazione deve essere inviato per via telematica (con strumenti che diano certezza del ricevimento) ai componenti la Conferenza dei Sindaci, presso il Comune di appartenenza, almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito della riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima anche direttamente all'indirizzo di posta elettronica privato dei componenti la Conferenza dei Sindaci.

All'avviso di convocazione dovrà essere allegata e pertanto inviata con la stessa modalità la documentazione relativa agli argomenti da trattare nella riunione.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata agli albi pretori dei singoli Comuni.

Il singolo Comune convenzionato può richiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci e l'inserimento all'ordine del giorno di specifici punti da trattare.

3.4) La Conferenza dei Sindaci si riunisce presso il Comune di Castelleone, oppure in altro luogo previo accordo scritto tra tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.

3.5) La Conferenza dei Sindaci:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata di ciascuna funzione di cui all'art.1, c.1;

b) approva il piano triennale ed il budget annuale, ***i quali accolgono la spesa totale per funzione gestita in convenzione e la relativa spesa per ciascuno dei Comuni convenzionati in base alla specifica quantità / qualità di prestazione per territorio;***

c) vigila e controlla gli svolgimenti in convenzione e verifica la coerenza di questi con gli indirizzi ed il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

d) approva il consuntivo annuale totale, per funzione e per Comune, con evidenziazione degli scostamenti rispetto al budget di cui alla precedente lettera b);

e) gestisce le relazioni sindacali.

3.6) Il Segretario della Conferenza dei Sindaci è il Segretario Comunale, o chi ne fa le veci, del Comune capofila.

3.7) La Conferenza dei Sindaci delibera di norma in modo unanime avendo come criterio la ricerca di un equo risultato tra risorse ed obiettivi della gestione associata per i singoli Comuni.

Nell'eventualità del non raggiungimento di detta modalità delibera a maggioranza assoluta secondo il criterio della dimensione demografica.

3.8) Gli atti deliberativi della Conferenza dei Sindaci sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Agli atti deliberativi della Conferenza dei Sindaci si applicano fino a diversa indicazione normativa, le norme nazionali e regionali vigenti in materia di pubblicazione degli atti dei Comuni.

Gli atti della conferenza dei Sindaci vengono trasmessi per la pubblicazione ad ogni Comune.

3.9) Il Comune capofila mette a disposizione idonei locali ed adeguati supporti logistici ed operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza della Conferenza dei Sindaci.

Le spese di funzionamento della Conferenza dei Sindaci vengono ripartite tra i Comuni convenzionati con riferimento alla dimensione demografica degli Enti.

4) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI / RESPONSABILI DI FUNZIONE

4.1) I responsabili delle funzioni svolte a mezzo della presente convenzione sono i Responsabili di Settore del Comune di Castelleone così come individuati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di detto Comune.

4.2) Con riferimento alle funzioni svolte a mezzo della presente convenzione, i dipendenti dei Comuni aderenti alla convenzione stessa ed assegnati alle funzioni di cui sopra riferiscono gerarchicamente e funzionalmente ai Responsabili del Comune di Castelleone.

4.3) La Conferenza dei Sindaci può integrare, a mezzo di propri atti, quanto ai due precedenti commi.

5) RINVIO

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, valgono le norme del DLgs 267 / 2000 per quanto applicabili.

Castelleone,

Il Sindaco di Castelleone

Comandulli Camillo Luigi

Il Sindaco di Fiesco

Piacentini Giuseppe

Il Sindaco di Trigolo

Sacchetti Christian